

# Naspi e lavoro a tempo determinato

scritto da Redazione | 03/11/2019



***Con contratto a termine si perde l'assegno di disoccupazione?  
Indennità Naspi: limiti di reddito per mantenere il beneficio Inps.***

Stai percependo l'assegno di disoccupazione dall'Inps ma, di recente, un'azienda ti ha offerto un posto di lavoro a tempo determinato. Si tratterebbe di un'esperienza interessante che arricchirebbe il tuo curriculum: ti dispiace rinunciare all'occasione (anche nella speranza di un eventuale rinnovo del contratto), ma nello stesso tempo non vuoi perdere la Naspi. Come stanno le cose? C'è un modo per conservare **Naspi e lavoro a tempo determinato**? L'una è incompatibile con l'altro?

La normativa, in materia, è molto chiara, ma a fornire ulteriori dettagli è stata una recente sentenza della Cassazione **[1]**. I giudici supremi sono stati chiamati a spiegare se si può percepire, nello stesso momento, sia l'**assegno di disoccupazione** che lo stipendio per **lavoro a tempo determinato**. Ecco qual è la soluzione corretta al quesito.

# Se lavoro perdo la Naspi?

Contrariamente a quanto succedeva un tempo, la **Naspi** non si perde più per il solo fatto di svolgere un nuovo **lavoro** (ragion per cui, in passato, si era portati ad accettare rapporti in nero sino alla scadenza dell'assegno di disoccupazione).

Solo se il reddito della nuova attività supera la soglia prestabilita dalla legge (che a breve indicheremo) si decade dalla Naspi. In caso contrario, invece, l'ex **disoccupato** che ha trovato un nuovo posto o decide di svolgere attività autonoma non deve rinunciare all'**assegno dell'Inps**.

## Qual è il limite di reddito oltre il quale si perde la Naspi?

La Naspi si riduce, viene sospesa o si perde del tutto in presenza di redditi di lavoro autonomo o dipendente superiori a determinate soglie. Ecco quali sono.

### Naspi e rapporto di lavoro autonomo

Il lavoratore che avvia un'attività di **lavoro autonomo** ha diritto a **percepire la Naspi**, anche se in misura ridotta, purché:

- il reddito annuale derivante da tale attività non superi un reddito pari a **4.800 euro** (che corrisponde cioè a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti);
- **comunichi all'Inps** entro un mese dall'inizio dell'attività (o entro un mese dalla domanda di Naspi se l'attività era preesistente) il reddito annuo previsto.

La Naspi viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La **riduzione** è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della **dichiarazione dei redditi**.

Se la percezione dell'indennità Naspi coinvolge più anni solari, per consentire il calcolo della riduzione dell'80% in funzione del reddito previsto, all'inizio di ogni nuovo anno di percezione successivo al primo, il beneficiario della Naspi fornisce

una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello Naspi-Com (entro il 31 gennaio). La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione, ma la sua sospensione fino all'acquisizione della nuova comunicazione.

Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della **dichiarazione dei redditi** deve presentare all'Inps un'autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

## **Naspi e contratto di collaborazione esterna**

In caso di svolgimento di attività di **collaborazione coordinata e continuativa**, si applicano i limiti previsti per il lavoro subordinato (vedi paragrafo successivo).

## **Naspi e contratto di lavoro dipendente**

Nel caso di reddito annuale superiore a **8.145 euro** (ossia il reddito minimo escluso da imposizione fiscale):

- se di durata superiore a 6 mesi, si ha la decadenza dalla Naspi;
- se di durata fino a sei mesi (anche se si tratta di lavoro a termine intrapreso in uno stato estero): si ha la sospensione d'ufficio della Naspi per la durata del rapporto di lavoro.

Nel caso di reddito annuale inferiore a **8.145 euro** (ossia il reddito minimo escluso da imposizione fiscale) si mantiene la Naspi nonostante il secondo rapporto di lavoro. Tuttavia, è necessario che:

- il lavoratore comunichi all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto;
- il datore di lavoro deve essere diverso da quello con cui è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla Naspi o non abbia con questi alcun rapporto di collegamento o di controllo.

Nel caso di più **rapporti part-time**, di cui uno cessa per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale in sede protetta (procedura di conciliazione), il cui reddito corrisponde a **8.145 euro** si ha la **riduzione della Naspi** di un importo pari all'80% del reddito previsto, sempre che il lavoratore comunichi all'Inps, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo

previsto.

## Naspi e contratto di lavoro a termine

Nel caso di lavoratore titolare di Naspi che si rioccupa con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono l'uno dopo l'altro con lo stesso o diverso datore di lavoro, la **sospensione della Naspi** non può superare il limite di 6 mesi. In presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo per periodi singolarmente non superiori a 6 mesi, ma la cui somma superi detto limite, si verifica la **decadenza dalla Naspi**.

## Il calcolo del reddito

La Cassazione ha precisato che la **soglia di reddito** annuale che determina la conservazione dello stato di **disoccupazione** è costituita dal reddito minimo personale escluso da imposizione e consente sempre il mantenimento della condizione di disoccupazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale dalla quale tale reddito sia conseguito. Solo in caso di superamento di detta soglia, può ritenersi venuta meno la necessità di sostegno pubblico del reddito in favore del lavoratore (e dei suoi familiari).

Peraltro, «il superamento della soglia di reddito annuale non dà luogo a perdita dello stato di disoccupazione, ma solo a una sospensione, qualora il rapporto sia a tempo determinato della durata fino a otto mesi (o a quattro mesi per i giovani)» e ciò significa che «in tal caso la situazione di disoccupazione potrà essere nuovamente fatta valere dopo la scadenza del termine contrattuale».